



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Via Altobello 14- Mestre Venezia (VE) tel. 0693831831 -

e-mail : ctrib.p.ve@mef.gov.it

DECRETO DEL PRESIDENTE

Il presidente,

ad integrazione dei propri provvedimenti in materia di regolamentazione delle udienze secondo la disciplina fissata dall'art 27 del DL 28 ottobre 2020 e successive modifiche fino al termine dello stato di emergenza, ed atteso che la durata del predetto stato di emergenza è stata ulteriormente prorogata sino al 31 marzo 2022 dall'art 1, comma 1 del Decreto Legge n 221 del 24 dicembre 2021;

visto l'art 16 comma 3 del Decreto Legge n 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto "Milleproroghe", con il quale il termine di cui all'art 27, comma 1, primo periodo del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

ritenuto che il riferimento all'udienza da remoto si deve intendere comprensivo anche della trattazione scritta (udienza cartolare ed udienza allo stato degli atti) che ne costituisce modalità alternativa, giacchè il I° comma dell'art.27 anzidetto deve essere letto in combinato disposto con il II° comma dello stesso articolo secondo il quale che sono previste "*in alternativa alla discussione con collegamento da remoto*" dal c.2 art. 27, come desumibile anche dalla relazione tecnica (pag. 21) allegata al D.L. n. 228/2021 che dà per scontata la proroga anche della trattazione cartolare;

rilevato che la situazione epidemiologica della Regione Veneto -in cui il contagio epidemico continua ad essere diffuso ed insidioso per la salute

umana- impone, fino alla fine dello stato emergenziale, la trattazione di tutte le udienze da remoto, anche atteso che non è possibile adottare, allo stato della normativa, efficaci misure epidemiologiche, all'interno della Commissione, non essendo prevista la verifica del green pass per i difensori, le parti ed il pubblico all'atto del loro accesso ai locali della Commissione tributaria;

ritenuto che nel caso di richiesta di udienza da remoto formulata anche da una sola parte la stessa debba essere comunque autorizzata (con conseguente invio del link per il collegamento anche alla parte non richiedente), dovendosi considerare ipotesi eccezionale quello del rinvio dell'udienza per la trattazione in pubblica udienza in periodo successivo al termine dello stato emergenziale, rinvio giustificato solo dalla peculiare complessità della questione anche per la difficoltà di esame e valutazione di molti documenti,

AUTORIZZA

lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerale della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con collegamento da remoto (mediante applicazione Skype for Business), previa richiesta di almeno una delle parti da depositarsi e comunicarsi alle controparti non oltre i cinque giorni successivi alla data di comunicazione alle parti della fissazione dell'udienza di discussione ovvero, in caso di udienza di prosecuzione, almeno 30 giorni prima della data di udienza;

i Presidenti dei collegi disporranno, per tali procedimenti, l'invio del link per il collegamento da remoto a tutte le parti, con avviso che il procedimento sarà trattato in UAD all'orario indicato; la comunicazione alle parti, depositata agli atti, dovrà avvenire almeno 15 gg. prima della data dell'udienza;

la pubblica udienza a distanza sarà attivata a richiesta di parte solo laddove la segreteria sia concretamente abilitata all'utilizzo della piattaforma

informatica Skype for business, previa attestazione di regolare e integrale funzionamento da parte del Presidente del Collegio, nel rispetto delle condizioni di operatività e secondo le modalità prescritte nel decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. RR 46 dell'11 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 16.11.2020, nonché nell'art.135 del DL 34/2020 convertito nella L.77/2020;

in difetto dell'anzidetta istanza o nell'impossibilità di svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto per il difetto di concreta abilitazione da parte della segreteria, resta valida la disciplina dell'udienza con trattazione scritta già disciplinata con i precedenti decreti dello scrivente; durante lo stato emergenziale anche le camere di consiglio (con i soli componenti del collegio) dovranno avvenire preferibilmente con collegamento a distanza e, in ogni caso, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quello dove è ubicata la Commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o in Camera di consiglio in sede.

Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, al Presidente della locale Commissione Regionale, e ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria ai fini della pubblicazione nel sito dedicato alle Commissioni Tributarie, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Veneto, ed alle altre categorie abilitate all'assistenza nel processo tributario, nonché al Garante del Contribuente del Veneto.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Caracciolo

Venezia, 5 gennaio 2022

(*) firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93.